

**AUDIZIONE
PRESSO UFFICI DI PRESIDENZA
VII COMMISSIONE (Istruzione) SENATO**

nell'ambito di un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 763
“Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti”

Roma, 28 novembre 2018

MEMORIA DEPOSITATA DA Di.S.A.L. - Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Premessa

Obiettivo del disegno di legge che qui si discute è “eliminare dall’ordinamento giuridico vigente l’istituto della chiamata diretta”

Vale la pena, tuttavia, immediatamente osservare che né nella Presentazione in premessa al Disegno di legge né nell’articolato vengono offerti dai presentatori dati, analisi e congrue motivazioni a sostegno di tale intendimento.

L’unica motivazione pare essere quella di tutelare i docenti:

- da un’“accentramento di potere eccessivo in favore dei dirigenti scolastici”
- da “aberrazioni prodotte a danno dei docenti e del sistema scolastico in generale”
- da un ipotetico “svilimento della professione docente” costretto “a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall’esercizio dell’arbitrio di quest’ultimo”

Affermazioni forti, sottoscritte da senatori della Repubblica che, senza portare dati a sostegno della loro tesi, dipingono i dirigenti scolastici - chiamati al complesso difficile compito attraverso regolari concorsi pubblici statali - come persone che mirerebbero ad un potere sulle persone, figurando rapporti con i docenti delle scuole da loro dirette di tipo autoritario, accentratore e di succube ‘dipendenza’.

Argomentazioni, dunque, non sufficienti rispetto alla proposta di legge né, francamente, condivisibili.

Il *limite* della chiamata diretta, che il Disegno di legge in discussione vorrebbe definitivamente cancellare dall’ordinamento legislativo, così come introdotta da una Legge di stato (L. 107/2015), sta nel *modo* della sua attuazione e del soggetto preposto alla sua attuazione, non nel *principio* che essa, invece, positivamente interpreta.

Un principio che attualizza e concretizza la possibilità di un iniziale *esercizio di autodeterminazione* alle istituzioni scolastiche riconosciute, costituzionalmente, appunto, come ‘autonome’. Non vi sarà, infatti, piena autonomia senza la possibilità di consentire l’individuazione diretta del personale docente chiamato per la realizzazione di un Piano dell’offerta formativa predisposto dalla stessa singola autonomia scolastica, come accade in molti paesi europei. Togliere la chiamata diretta “dalla normativa di rango primario” - come è nell’intendimento del Disegno di legge in discussione - significa eliminare, alla radice ed in prospettiva, uno strumento a servizio della autonomia delle istituzioni scolastiche statali. Ma, sorge il dubbio, forse è proprio questa la volontà dei proponenti: eliminare questo ‘principio’ che la ‘Buona scuola’ aveva introdotto, senza tuttavia, poi, certamente, aver previsto strumenti per essere efficacemente esercitata.

Allora, non sarebbe meglio introdurre delle procedure per migliorare la possibilità di chiamata diretta, invece che abolirla? Ad esempio coinvolgendo il Comitato di valutazione nella procedura di scelta e così rendendola meno concentrata nelle mani del preside ? o, attraverso una adeguata riforma degli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche autonome, individuando il soggetto collegiale della scuola proposto alla scelta dei singoli docenti (un *board*), magari attraverso concorsi per il reclutamento promossi delle singole scuole o di reti di scuole?

Osservazioni e proposte

Nel merito dell’articolato del Disegno di legge n.763 alcune osservazioni e proposte.

1. riferimento: *art 1 b)* il comma 66 è sostituito dal seguente: “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali” (anziché tra ambiti territoriali).

L'abolizione degli ambiti va considerata come proposta positiva, ma rimane tutto il problema dello scaricamento sulle istituzioni scolastiche di procedure che potrebbero invece tornare ad uffici territoriali di ambito (es. ricostruzione carriera, pensionamenti o altro) sgravando così le segreterie di adempimenti pesanti, spesso irrazionali. L'idea di 'ambito territoriale' dovrebbe essere introdotta, invece, con riferimento alla gestione di procedure comuni tra le scuole, con dotazioni di amministrativi preposti e preparati allo scopo.

2. riferimento: *art 1 c*): al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto."

La regionalizzazione dei ruoli dei docenti è tema delicato, che richiede, contemporaneamente, un ulteriore potenziamento dell'autonomia scolastica, cioè della potestà di assunzione dei docenti da parte di un organo politico dell'istituzione scolastica autonoma. Altrimenti non è che un trasferimento di competenze, una maggiore burocratizzazione, perché le regioni hanno mostrato in questi anni di aumentare le procedure invece che semplificarle. Il caso degli IeFP su questo è clamoroso.

3. riferimento: *art 1 c*) (...) "il personale docente viene assegnato ad una o più classi"

Tale formulazione rischia di far intendere l'equiparazione di tutto l'organico dell'autonomia assegnato alle istituzioni scolastiche statali a cattedre su posti comuni, dimenticando che nell'organico dell'autonomia vi sono anche tipologie di cattedre di potenziamento che non necessariamente sono del tutto coincidenti con 'un'assegnazione del docente a classi'. L'assegnazione dei docenti "alle classi" e non agli organici di istituto (articolabili tra posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento) potrebbe provocare la sparizione della novità che proprio l'organico di potenziamento e la conseguente flessibilità nella articolazione delle cattedre interne ha portato nelle scuole statali.

4. riferimento: *art 1 d*) il comma 70 è sostituito dal seguente: «70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti (...) *con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario*».

Tale formulazione nega il principio innovativo contenuto nell'art 3 c 3 del vigente DPR 275/199 'Regolamento dell'autonomia' che recita: L'accordo di rete "può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva". Una possibilità di scambio, libera e, dove necessaria, proficua, che realizza pienamente non solo l'idea di autonomia esercitata tra scuole per un obiettivo formativo ed innovativo, ma attua anche un'idea di impiego del docente come soggetto che interviene e lavora sulla base di una sua specifica professionalità su un contesto più ampio della propria classe o istituto.

Promuovere reti di scuole senza prevedere l'impiego comune di personale docente, seppur lasciato libero di utilizzare questa modalità, significa depauperare ulteriormente le potenzialità innovative delle istituzioni scolastiche autonome che in molti casi rispondono, con le loro progettazioni comuni, a esigenze formative del territorio su cui insistono.

Conclusioni

L'articolato del Disegno di legge 763/2018 in discussione pare, quindi, prescindere da un'idea di autonomia e di valorizzazione delle figure di professionisti dell'educazione quali sono i docenti ed i dirigenti scolastici o per lo meno le proposte in esso contenute non sembrano coerenti con il fine di valorizzarne le potenzialità innovative, nell'ottica di "ribaltare la concezione" del sistema scolastico.

Il rischio sotteso alla scrittura del Disegno di legge n.763/2018 è quello di provvedere a rattoppare una pezza (toccare solo il meccanismo della modalità della nomina dei docenti e della loro assegnazione alle istituzioni scolastiche) senza inserirlo in una revisione dell'assetto organizzativo generale (ad es. creati ruoli regionali, come dare, poi, stabilità ai docenti nominati? come evitare i caroselli annuali dei trasferimenti e delle supplenze? come riattivare concorsi annali che coprano subito con ruolo i posti vacanti?).

Apportare, seppur con buone intenzioni, parziali modifiche ad un tessuto normativo già precario rischia di snaturarne i principi senza ottenere meccanicamente un miglioramento per la gestione già complessa delle istituzioni scolastiche e del personale docente ad esse assegnato.